

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4630

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE LORENZO

Presentata il 4 dicembre 1967

Modifiche agli articoli 2 e 5 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sull'avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensioni della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'entrata in vigore della legge 21 luglio 1965, n. 903, avente per oggetto: « Avviamento alla riforma e miglioramento del trattamento di pensione della Previdenza sociale », nell'intento di istituire il Fondo sociale, previsto dall'articolo 2, è stata data applicazione a quanto stabilito dal successivo articolo 3, che nel dettare le norme per la costituzione di tale Fondo alla lettera i) dispone che il fondo sociale deve inizialmente, fra l'altro, essere alimentato anche: « dai proventi di una aliquota pari al 10 per cento dei contributi che affluiscono ai Fondi gestori di trattamento obbligatorio di pensione a favore dei lavoratori indipendenti liberi professionisti ».

Grave fermento è sorto nella categoria dei liberi professionisti in ordine a tali disposizioni: esse hanno affermato che le casse di previdenza dei liberi professionisti sono state create da costoro per assicurarsi una pensione di vecchiaia o di invalidità con loro esclusivo contributo individuale, e senza alcun contributo dello Stato; né possono contare su mezzi diversi di contribuzione oltre quelli, come già detto, dei propri iscritti.

Ed è per queste ragioni che le pensioni attualmente corrisposte sono contenute a livelli estremamente modesti, livelli che subirebbero una ulteriore riduzione qualora dovesse essere applicato il suriportato capo i) dell'articolo 3 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Detto ciò è evidente che il patrimonio delle Casse è privatistico ed il prelevamento da esse di un dieci per cento delle loro entrate costituisce una sottrazione di ricchezza privata e cioè un tributo. Ma questo tributo non è uguale per tutti, e cioè per tutte le Casse mutue che si trovano nelle stesse condizioni; bensì è limitato soltanto alle Casse dei liberi professionisti: medici, avvocati, ragionieri, ostetriche, commercialisti, ecc., e ne esclude testualmente altre casse, come si legge nell'articolo 3 e cioè i Fondi di pensione dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, le casse di previdenza amministrativa della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, i monti di pensione o istituti o fondi speciali per pensioni amministrate da comuni, province, regioni, istituti pubblici di assistenza e beneficenza.

Il che non solo non è equo ma è una violazione del principio costituzionale della eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione: ai tributi devono essere assoggettati, in pari situazione, tutti i cittadini, e non alcuni.

Si osserva altresì dalle classi professionali colpite che questo tributo va ad alimentare un ente la cui gestione non risponde, com'è stato dimostrato dai fatti verificatisi recentemente, a quelle norme di buon andamento di cui parla l'articolo 97 della Costituzione, ed i cui atti amministrativi di erogazione sfuggo-

no ai controlli di legittimità e di merito delle autorità governative e della Corte dei conti, articolo 100 e 103 della Costituzione.

È noto che le federazioni degli ordini e collegi professionali si sono costituiti in un fronte unico che ha per scopo la dimostrazione della incostituzionalità e della inopportunità della disposizione che per altro si rivela estremamente antisociale perché impedisce la possibilità di migliorare le pensioni decisamente inadeguate ancora oggi attribuite a categorie libere professionali che, non si dimentichi, rientrano nel vasto ambito del mondo del lavoro, con tutti gli oneri, i sacrifici e le rinunce imposte dalla vita a quanti traggono dalla propria opera il mezzo di sostentamento. Per di più tale disposizione mette le Casse stesse in condizione perfino fallimentare.

Il che non è evitato dalla norma della stessa legge che autorizza il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, di disporre la temporanea cessazione dell'obbligo del versamento del contributo sopra indicato, nella ipotesi in cui gli enti, fondi, casse e gestioni presentino una situazione patrimoniale di disavanzo, ma è parimenti vero che qualora una ipotesi del genere dovesse verificarsi, la situazione sarebbe di tale gravità che le autorità tutorie (Ministeri del lavoro e tesoro) dovrebbero intervenire con provvedimenti non limitati soltanto alla semplice sospensione del pagamento dei contributi in discussione.

E infatti i fondi di pensione di cui innanzi hanno tentato di poter ottenere dai Ministeri vigilanti l'approvazione delle proposte di aumento delle pensioni in atto, ma tale proposta, è stato fatto presente dai ministeri vigilanti, non poteva essere esaminata se non trascorso un più ampio periodo di gestione dei Fondi e dopo che le entrate degli stessi avessero raggiunto una stabilità ed un livello di completa sicurezza.

Ciò con l'applicazione dell'iniquo tributo viene allontanato ancora maggiormente nel tempo per effetto della riduzione degli introiti del Fondo per il quale diviene impossibile la costituzione delle riserve matematiche indispensabili finanche a garantire la corrispondenza delle irrisorie pensioni presenti e future.

A questo punto è necessario chiedersi in base a quale principio di giustizia equitativa si possa pretendere un contributo di solidarietà verso le altre categorie di lavoratori perché queste beneficino di un migliore trattamento pensionistico, quando alle categorie chiamate a contribuire non viene riconosciuto un aumento della pensione che altre categorie hanno già avuto.

Ed è per le considerazioni innanzi illustrate che mi permetto sottoporre, onorevoli colleghi, la presente mia proposta di legge di abrogazione del capo *i*) dell'articolo 3 e del terzo comma dell'articolo 5, sicuro che sarà onorata dalla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La lettera *i*) dell'articolo 3 ed il terzo comma dell'articolo 5 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono abrogati.